

## **Articolo 1. Costituzione, denominazione, sede, Fondatore e Soci**

La «Fondazione Teatro Civico di Schio» costituita dal Comune di Schio con atto del 30 luglio 1993 del notaio Giulio Carraro, n. 165142 di repertorio e n. 10.710 di raccolta non ha scopo di lucro e ha sede in Schio, via Pietro Maraschin, angolo via Fra' Giovanni da Schio, nell'immobile dello stesso Teatro Civico. Oltre al Comune di Schio, che riveste anche la qualifica di Fondatore, sono Soci i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 del presente Statuto.

## **Articolo 2. Scopo**

La Fondazione ha la finalità di riportare il Teatro Civico di Schio alla sua originale funzione, promuovendo il restauro del suo complesso architettonico ed assumendo la gestione dell'attività artistica dello stesso, da attuarsi mediante conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-artistico con particolare riferimento al territorio nel quale opera e riguardo alla destinazione musicale originaria nonché a quella teatrale ed alla danza, anche con iniziative di educazione musicale e teatrale della collettività, soprattutto nei confronti dei giovani.

Lo scopo indicato al periodo precedente è perseguito attraverso la realizzazione di spettacoli musicali (opera lirica, operetta, concerti di musica nel significato più ampio del termine, musicals) e di prosa e di danza anche in co-produzione o collaborazione con istituzioni musicali e scuole di danza e attraverso la locazione o uso a terzi che le utilizzino per le stesse finalità delle strutture delle quali ha la disponibilità a qualsiasi titolo, anche diverse dal Teatro Civico.

La Fondazione ha finalità di promozione di iniziative artistico-culturali-sociali che abbiano ricadute sul territorio in cui opera anche in particolare collaborando con Amministrazioni pubbliche, Fondazioni, Enti o Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, con Scuole e Università e con privati, organizzando anche la produzione e la coproduzione di spettacoli teatrali e/o assumendo in locazione o comunque in uso, anche temporaneo, per lo svolgimento di attività con le suddette finalità, teatri o spazi comunque adatti allo scopo.

La Fondazione, nella promozione di iniziative artistico-culturali-sociali, potrà altresì promuovere il restauro e/o la riqualificazione di complessi architettonici di particolare valore artistico-sociale-storico presenti nel territorio del Comune di Schio, anche con la finalità di assumerli in gestione per attività con finalità artistico-culturali-sociali.

La Fondazione mira a promuovere il patrimonio storico-culturale-artistico nel territorio nel quale opera agendo nell'ambito della Regione Veneto e, in via del tutto eccezionale ed occasionale, al di fuori della Regione Veneto ai soli fini promozionali.

## **Articolo 3. Patrimonio, fondo di dotazione e finanziamento della Fondazione**

Il Fondo di dotazione è pari a 154.937 Euro e fa parte del Patrimonio della Fondazione.

Il Patrimonio della Fondazione è inoltre costituito: a) da contributi a fondo perduto ed in genere da ogni erogazione a fondo perduto di somme in denaro effettuate dai Soci e da terzi e da donazioni di beni in natura ricevute da terzi soggetti e accettate dalla Fondazione con

deliberazione dell'Assemblea dei Soci; b) avanzi e disavanzi di gestione imputati in aumento o diminuzione del patrimonio.

Al Comune di Schio, soggetto che ha costituito la Fondazione, sono attribuite tante quote quante volte il valore di mille è contenuto nel valore del patrimonio risultante da apposita situazione patrimoniale riferita alla data del 31 dicembre 2015.

Ad ogni socio sarà attribuita una quota contestualmente al versamento di € 1.000 (mille) ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5.

Il finanziamento dei fabbisogni della Fondazione è assicurato dal Patrimonio della Fondazione.

#### **Articolo 4. Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Revisore.

#### **Articolo 5. Soci e Assemblea dei Soci**

Oltre al Comune di Schio sono Soci i soggetti che: a) sono in possesso di tutti i requisiti indicati nel comma successivo di questo articolo; b) chiedono al Consiglio di Amministrazione di essere ammessi alla Fondazione; c) su proposta del Consiglio di Amministrazione, che con propria deliberazione accerta il possesso dei requisiti, sono ammessi alla Fondazione con delibera dell'Assemblea dei Soci.

I requisiti richiesti per l'ammissione alla Fondazione sono: a) avere contribuito ai fabbisogni della Fondazione con somme non inferiori complessivamente a € 30.000 (trentamila) nei cinque anni solari precedenti quello in cui è fatta la domanda di ammissione; b) essersi impegnato irrevocabilmente nella domanda di ammissione a versare nel Patrimonio della Fondazione l'ammontare di € 1.000 (mille) e, entro i primi sei mesi di ogni anno per almeno tre anni, la quota annuale di contributo stabilita per l'anno in corso dall'Assemblea dei Soci.

Ai fini della lettera a) del comma precedente di questo articolo, su istanza dell'aspirante Socio sono imputate all'unico soggetto istante le somme versate dal medesimo istante, dai soggetti da lui controllati, dal soggetto che lo controlla e dai soggetti sottoposti a controllo congiunto e le somme versate dal soggetto al quale l'istante sia succeduto *mortis causa*.

Ai Comuni limitrofi del Comune di Schio non è richiesto il requisito indicato alla lettera a) del secondo comma di questo articolo ai fini dell'attribuzione della qualità di Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci di cui ai commi precedenti di questo articolo. A ciascun Socio spettano tanti voti quante volte il valore di mille è contenuto nel valore dei contributi che il Socio ha versato negli ultimi cinque anni precedenti la data dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci convocata per l'assunzione delle relative decisioni.

L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza del quale l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina tra i partecipanti il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno trenta giorni prima del giorno della riunione ed è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, se è rappresentata almeno la metà più una delle quote complessivamente esistenti alla data dell'invio dell'avviso di convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno quindici giorni.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei diritti di voto spettanti ai Soci intervenuti nell'Assemblea. Tuttavia: a) nelle deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo non si tiene conto dei voti spettanti al Comune di Schio, fermo il diritto del Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio, di indicare i nominativi per la nomina di tre amministratori ed il corrispondente obbligo dell'Assemblea dei Soci di nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti indicati dal Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio; b) senza il voto favorevole del Comune di Schio le deliberazioni di cui alle lettere a), f) e h) dello stesso comma 10 del presente articolo non producono effetti.

Nell'Assemblea i Soci possono intervenire per delega, fermo restando che un medesimo soggetto non potrà rappresentare per delega più di 5 Soci. I Soci che siano persone giuridiche sono rappresentati dal legale rappresentante, oppure da persona che non sia amministratore, né revisore, né dipendente della Fondazione, munito di delega del Socio.

Sono compiti esclusivi dell'Assemblea dei Soci:

- a) modificare lo statuto della Fondazione;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, tre dei quali scelti obbligatoriamente tra i soggetti indicati dal Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio;
- c) nominare il Revisore e determinarne il compenso;
- d) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno solare successivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) ammettere, previo accertamento del possesso dei requisiti, nuovi Soci e deliberare, in occasione dell'ammissione di nuovi Soci, l'emissione di nuove quote;
- g) stabilire l'ammontare del contributo annuo dovuto da ciascun Socio;
- h) l'accettazione e rinuncia di donazioni, eredità e legati; in relazione a tale compito dell'Assemblea dei Soci, è riconosciuto al Comune di Schio diritto di veto;
- i) accertare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del terzo comma di questo articolo;
- l) nei casi indicati al successivo articolo 13 del presente Statuto, deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, da sottoporre all'accertamento delle competenti autorità, ai sensi di legge, nominare il liquidatore e determinarne il compenso.

Si applica l'articolo 21 del codice civile per quanto qui non espressamente previsto.

## **Articolo 6. Consiglio di Amministrazione: nomina e durata della carica**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e cessa il giorno della riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del triennio. La cessazione per il compimento del triennio ha effetto soltanto se nella stessa riunione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo predetto, il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito almeno relativamente ai membri la cui nomina deve essere effettuata tra i soggetti di designazione del Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità: a) tre Amministratori, tra cui il Presidente, su designazione del Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio, uno dei quali è di genere diverso da quello degli altri; nell'atto o negli atti di designazione è indicata anche la persona designata a presiedere la Fondazione; b) gli altri membri sono nominati senza vincolo di preventiva designazione. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non riesca ad individuare e nominare gli ulteriori due amministratori – diversi da quelli designati ai sensi della lettera a) che precede - potrà decidere che il Consiglio di amministrazione sia composto da tre membri, fermo il diritto di cui alla lettera a) che precede del Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute anche in dipendenza della sua ordinaria presenza nella sede della Fondazione per l'attività istituzionale. Le spese di viaggio sono rimborsate nei limiti del costo del corrispondente al biglietto ferroviario, anche se lo spostamento è avvenuto con auto propria o a noleggio. Nessun compenso è dovuto in relazione alla carica ricoperta.

## **Articolo 7. Cessazione anticipata di Amministratori e loro sostituzione**

Se nel corso del loro mandato vengono a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati su designazione del Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio, la loro sostituzione compete al Consiglio di Amministrazione, che nominerà l'amministratore/gli amministratori mancanti tra i soggetti indicati dal Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio. A tal fine, il Presidente della Fondazione comunica al Comune di Schio, in persona del Sindaco di Schio, l'avvenuta cessazione entro quindici giorni dal momento in cui ne è comunque venuto a conoscenza.

Se a venir meno sono amministratori nominati non tra i soggetti indicati dal Sindaco di Schio, in rappresentanza del Comune di Schio, essi vengono sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione non cessati sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori nominati ai sensi dei due commi precedenti restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci successiva alla nomina, che potrà confermarne la nomina o provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le regole dell'art. 6, affinché sia rispettata la composizione ivi prevista del Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6, affinché sia rispettata la composizione ivi prevista del Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Revisore. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica con poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8. Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello della riunione. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche il Segretario Generale, il Revisore ed il Direttore Artistico. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, ed è inviata a tutti gli Amministratori, al Segretario Generale, al Revisore e al Direttore Artistico. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione almeno ventiquattro ore prima della riunione, con telegramma, telefax o con posta elettronica certificata.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Presidente convoca inoltre senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando lo chiedono congiuntamente almeno due Amministratori e la richiesta indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Presidente della riunione.

#### **Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: funzioni**

La gestione della Fondazione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dello scopo della Fondazione e ha tutti poteri che lo Statuto non riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Vicepresidente.

Competono in particolare al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i seguenti poteri: a) la nomina del Segretario Generale e del Direttore Artistico, entrambi su proposta del Presidente, ed il conferimento al Segretario Generale della delega dei poteri adeguati allo svolgimento delle funzioni del medesimo, tenuto conto dell'articolo 12 del presente Statuto; b) l'approvazione dei Programmi artistico-culturali annuali e/o pluriannuali su proposta del Direttore Artistico; c) la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; d) la proposta all'Assemblea dei Soci dell'ammissione di nuovi Soci ed alla conseguente emissione di nuove quote; e) la proposta all'Assemblea dei Soci dell'ammontare del contributo annuo dovuto da ciascun Socio; f) la proposta all'Assemblea dei Soci dell'accettazione e della rinuncia a donazioni, eredità e legati; g) i provvedimenti di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro ed economici relativi al personale dipendente.

#### **Art. 10 - Presidente**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli Amministratori. Egli regola la discussione e il voto nell'ambito di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, riceve le richieste e le eventuali dichiarazioni di astensione o di conflitto di interessi degli Amministratori, dichiara il risultato delle votazioni, redige insieme al Segretario il verbale delle riunioni.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di mancanza anche del Vicepresidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

#### **Articolo 11 – Revisore**

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci che lo sceglie fra gli iscritti al Registro dei Revisori legali che hanno proposto la loro candidatura in risposta ad apposito bando pubblicato sul sito web della Fondazione almeno trenta giorni prima del giorno della riunione dell'Assemblea stessa.

Il Revisore nominato rimane in carica per tre anni e cessa il giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è nominato il Revisore che lo sostituisce. Il Revisore è revocato solo per giusta causa.

Se nel corso del mandato si verificano cause di cessazione del mandato, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per la nomina del successore che

rimane in carica nei tre anni successivi alla sua nomina e cessa il giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica a partire da quello nel corso del quale è avvenuta la nomina.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Egli può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari ed è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Gli accertamenti eseguiti dal Revisore risultano da appositi rapporti che egli trasmette almeno ogni tre mesi al Presidente della Fondazione, il quale è tenuto a darne pronta informazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è tenuto a redigere una relazione sugli argomenti di cui all'Articolo 5 comma 10 lettere a), d) e) e l) qualora iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e a depositarla presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima del giorno dell'Assemblea.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Revisore convoca l'Assemblea dei Soci e, previa comunicazione al Presidente della Fondazione, convoca l'Assemblea dei Soci se nell'espletamento del suo incarico egli ravvisa fatti censurabili di rilevante gravità e vi è urgente necessità di provvedere.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Revisore, il quale ne tiene conto in una apposita relazione all'Assemblea dei Soci.

Il compenso del Revisore è fissato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina.

## **Articolo 12. Segretario Generale e Direttore Artistico**

Il Segretario Generale ha il compito di gestire la Fondazione esercitando i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e manifesta il suo parere sulle materie che vengono trattate. Compete al Segretario Generale la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, che li sottoscrive insieme al Presidente.

Se il Segretario Generale è assente dalla riunione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Se anche il Vice Presidente è assente, il Consiglio di Amministrazione chiama a svolgere le funzioni di segretario uno dei presenti o un dipendente della Fondazione.

Il Direttore Artistico redige le proposte del Programma artistico-culturale annuale e/o pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni ha la facoltà di partecipare, e, anche al fine della predisposizione delle proposte da inserire nel Programma artistico-culturale, intrattiene tutti i rapporti con le Compagnie teatrali, le Orchestre, gli Artisti e comunque con tutti i Terzi esecutori o realizzatori degli eventi da rappresentare nelle strutture a disposizione della Fondazione, comprese quelle diverse dai teatri in gestione, all'aperto e al chiuso. L'assunzione a carico della Fondazione di impegni

finanziari derivanti dai rapporti di cui al periodo precedente dovrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione o dal Segretario Generale cui sia stato attribuito il relativo potere dal Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 13. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

La Fondazione si estingue per la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi indicati all'articolo 2 del presente Statuto o per la loro sopravvenuta scarsa utilità, nel rispetto delle norme di legge. La devoluzione del patrimonio risultante al termine del procedimento spetta al Comune di Schio vincolando la destinazione dei beni residui al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita.